

Il giorno 27 del mese di maggio duemilaventiquattro alle ore 09:50 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO

**DGR 19-8636/2024/XI**

**OGGETTO:**

Legge 157/1992, articolo 18. Legge regionale 5/2018, articolo 13. Approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2024/2025 e delle relative istruzioni operative supplementari.

A relazione di: Protopapa

Premesso che:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in particolare, all'articolo 7, stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- nel documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2014", elaborato dal Comitato scientifico Ornis, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, nel 2014 e nel 2021, vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" è stata redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008;
- la *Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, così come modificata dalla legge comunitaria 2009*, è stata redatta dall'ISPRA, sulla base dei

principi stabiliti dalla direttiva europea 2009/147/CE, allo scopo di fornire alle Regioni uno strumento per la predisposizione dei calendari venatori;

- la legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", come modificata dall'articolo 42 della legge 96/2010 "Comunitaria 2009", all'articolo 18, commi 1, 1 bis e 2, prevede:

il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli con l'indicazione, per ciascuna delle specie cacciabili, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione;

la possibilità di apportare, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA), modifiche ai termini stabiliti di cui al primo comma;

che il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria riguardi le specie cacciabili e periodi di caccia; le giornate e orari di caccia; il carniere giornaliero e stagionale; l'ora di inizio e termine della giornata venatoria;

- la legge n. 248/2005, all'articolo 11quaterdecies, comma 5, prevede che le regioni, sentito il parere del sopra citato Istituto, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge n. 157/1992 citata, il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili;

- con la legge n. 66/2006 è stata autorizzata l'adesione della Repubblica italiana "all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";

- il decreto-legge n. 9/2022, convertito con modificazioni nella legge n. 29/2022, detta misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

- l'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria", tra l'altro, stabilisce che:

al comma 1, la Giunta regionale, sentiti l'ISPRA e la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 25, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 157/1992 e dell'articolo 11quaterdecies, comma 5, del decreto-legge n. 203/2005, (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005, e concernenti i seguenti aspetti: a) specie cacciabili e periodi di caccia; b) giornate e orari di caccia; c) carniere giornaliero e stagionale; d) giorni da destinare, per tutto il territorio regionale, alla caccia programmata; e) periodi e modalità di allenamento degli ausiliari;

al comma 2, la Giunta regionale, con apposita deliberazione disciplina, altresì, il prelievo di ungulati, volpi, storne, pernici rosse, galliformi alpini ed altre eventuali specie;

al comma 3, il prelievo della tipica fauna alpina è consentito esclusivamente tramite assegnazione nominativa in base a piani numerici di prelievo, basati su censimenti pre-riproduttivi e post-riproduttivi, proposti dai comitati di gestione dei CA e dai Concessionari delle AFV e approvati dalla Giunta regionale. Il prelievo selettivo degli ungulati, fatta eccezione per la specie cinghiale, è consentita in base a piani di

prelievo, basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni di selvatici, proposti dai comitati di gestione degli ATC e CA, AFV e AATV e approvati dalla Giunta regionale;

- il comma 5 dell'articolo 2 della citata legge, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 15/2020 esclude dal prelievo venatorio le seguenti specie: mestolone, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione, merlo, lepre variabile;

- l'articolo 23, comma 1, lettera gg), della citata legge come sostituito dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 15/2020, sancisce il divieto dell'esercizio venatorio nelle prime due domeniche del mese di settembre;

- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 ha approvato il “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”;

- la legge regionale n. 19/2009 “*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*” (Titolo III e allegati B, C e D), dispone che qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti deve essere sottoposto a valutazione di incidenza (VincA) e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso (ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e del DPR 357/97);

- le “*Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA)*” sono state adottate dall'Intesa Stato-Regioni 28/11/2019 e gli “*Indirizzi operativi*” a tali Linee guida sono stati dettati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con nota del 25 febbraio 2020.

Visti:

la direttiva n. 147/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

la direttiva n. 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” (Codice dell'ambiente);

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 18 ai sensi del quale “*le Regioni pubblicano entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria*”;

il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 gennaio 2015 “*Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 157/1992*”;

l'Ordinanza 2/2024 del 10 maggio 2024 del Commissario straordinario alla Peste suina la quale dispone all'articolo 3 punto a) lettera vii che: “*nella zona di restrizione II è vietata l'attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di 3 operatori) di qualsiasi tipologia e l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale. Sono consentite le altre forme di caccia. Le attività di addestramento venatorie della*

*specie cinghiale per i cani da caccia, sono consentite nel rispetto del protocollo di biosicurezza di cui all'allegato n. 4 alla presente ordinanza ad eccezione delle aree individuate come "Distretti suinicoli". L'attività venatoria può essere svolta con non più di 3 cani contemporaneamente per cacciatori o gruppo di cacciatori";*

il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1269 della Commissione del 29 aprile 2024.

Dato atto che, ai fini di una maggior tutela della fauna selvatica, nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall'articolo 18 della legge n. 157/1992, e di quanto sopra evidenziato, quale esito istruttorio del suddetto Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", risulta opportuno, con riferimento alla stagione venatoria 2024/2025:

- autorizzare l'esercizio venatorio alle specie volpe, starna, pernice rossa, coturnice, pernice bianca e fagiano di monte, esclusivamente nel rispetto di piani numerici predisposti, sulla base delle stime della consistenza di ciascuna popolazione, dagli organismi di gestione in ogni Ambito Territoriale di caccia (ATC) e Comprensorio alpino (CA), ed approvati dalla Giunta regionale;
- ridurre, anche per la stagione venatoria 2024/2025, il carniere giornaliero ad un solo capo di lepre comune;
- non autorizzare il prelievo della specie tortora in armonia con quanto espresso dal Ministero della Transizione Ecologica con nota prot. 79230 del 20 luglio 2021;
- consentire, ai sensi della legge regionale n. 5/2018, il prelievo delle specie coturnice pernice bianca e fagiano di monte, appartenenti alla tipica fauna alpina, in un solo Comprensorio alpino.

Premesso, inoltre, che:

l'esercizio venatorio alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino, è consentito nel rispetto delle Linee guida per l'organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo dei bovidi e dei cervidi nel territorio piemontese, approvate con D.G.R. 94-3804 del 27.4.2012 e s.m.i., sulla base di piani di prelievo selettivo, formulati per sesso e classi d'età ed articolati per distretti, approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle proposte degli organismi di gestione degli ATC e dei CA. L'autorizzazione della Giunta regionale è subordinata all'effettuazione di censimenti quantitativi e qualitativi volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani, nel rispetto di apposite linee guida approvate con la citata D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012 e s.m.i., che hanno recepito quanto previsto dalle "Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi" elaborate dall'ISPRA;

con deliberazione n. 21-6368 del 17.09.2013, ai fini di realizzare il coordinamento previsto dall'articolo 10 comma 10 della legge n. 157/1992, la Giunta regionale ha adottato la Proposta di Piano faunistico-venatorio regionale, il Rapporto Ambientale, la Valutazione di incidenza, il Piano di Monitoraggio e la Sintesi non tecnica, documenti tutti che contengono dati scientifici sulla distribuzione, lo stato e l'evoluzione delle specie faunistiche oggetto di prelievo venatorio e che evidenziano, altresì, in base alla consistenza numerica di ciascuna specie, il prelievo compatibile con la conservazione delle medesime specie in rapporto anche alla tutela dell'ambiente;

ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è stata avviata la fase di valutazione del procedimento di V.A.S. del Piano che si è conclusa con l'approvazione della D.G.R. n. 33-7337 del 31 marzo 2014 "*D.lgs. 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, D.P.R. 357/1997, l.r. 19/2009. Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale. Espressione del Parere*

*motivato di valutazione ambientale*”;

con D.G.R. n. 24-7585 del 12.05.2014, terminata la fase di V.A.S. è stata poi approvata la proposta di Piano faunistico-venatorio;

la citata Proposta di piano faunistico-venatorio regionale descrive, tra l'altro, lo “status” locale delle popolazioni delle specie oggetto di prelievo.

Dato atto che, come da documentazione agli atti, per la definizione del Calendario venatorio 2024/2025, la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”:

ha tenuto conto, così come negli anni precedenti, sia dei dati trasmessi dagli ATC e CA relativamente al numero dei capi prelevati nel corso delle precedenti stagioni venatorie, i quali hanno evidenziato una presenza stabile delle medesime specie nel territorio piemontese, sia del significativo costante calo del numero dei cacciatori attivi che nella stagione venatoria 2023/2024 risulta attestarsi intorno alle 13.220 unità (con un decremento quindi di circa 1000 unità rispetto all'anno precedente) e che, rispetto alle precedenti stagioni, ha, come logico comportato una riduzione della pressione venatoria (rapporto cacciatori/ettaro di superficie venabile);

ha previsto che, relativamente alla beccaccia, così come disposto dall'ISPRA (“Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi”), in caso di ondate di gelo che possono mettere a repentaglio la conservazione della specie, verrà disposta immediatamente la sospensione della caccia e verranno tempestivamente avvisati gli ATC/CA per gli interventi sul territorio di competenza;

ha previsto che, anche per la stagione venatoria 2024/2025, così come per gli anni precedenti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, della citata legge n. 157/1992 per quelle specie consentite dal documento “Key Concepts”, non ci si avvarrà della possibilità di posticipare la data di chiusura della caccia alla prima decade di febbraio 2025;

ha previsto carnieri giornalieri e stagionali per alcune specie migratorie, uguali o inferiori a quelli indicati dal medesimo Istituto nelle proprie Linee guida.

Dato atto che, come da documentazione agli atti, la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”:

con nota prot. n. 6957 del 23.03.2024 ha richiesto al medesimo Istituto il prescritto parere sulla proposta di calendario venatorio per la stagione 2024/2025;

con nota prot. n. 6987 del 22.03.2024 ha contestualmente richiesto al Comitato Tecnico Faunistico Nazionale il prescritto parere sulla proposta di calendario venatorio per la stagione 2024/2025;

in data 07.05.2024, così come previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018, ha convocato la Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna, istituita con DGR n. 30-8557 del 15 marzo 2019, al fine di formulare eventuali osservazioni o proposte in ordine alla proposta di calendario venatorio 2024/2025;

ha valutato attentamente ogni singola proposta ricevuta dai Componenti della Commissione.

Preso atto della nota prot. n. 9845 del 22 aprile 2024 con la quale l'ISPRA ha espresso il proprio parere in merito al calendario venatorio 2024/2025.

Dato atto che dall'analisi della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione

fauna selvatica e acquicoltura”, emerge che sulle questioni non espressamente trattate all’interno di tale parere, l’impostazione prospettata nella proposta di calendario venatorio 2024-2025 della Regione Piemonte è stata ritenuta condivisibile dall’ISPRA, che, però, ritiene non coerenti e non condivisibili dal punto di vista tecnico-scientifico i periodi proposti per la caccia nei termini di seguito riportati:

- apertura della caccia a quaglia, fagiano, starna, Pernice rossa, germano reale, alzavola, fischione, canapiglia, beccaccino, gallinella d’acqua, folaga, codone, marzaiola, la terza domenica di settembre 2024 anziché il 2 di ottobre 2024;
- chiusura della caccia alla beccaccia il 20 gennaio 2025 anziché il 9 gennaio 2025, data di inizio della migrazione prenuziale, con il consiglio di chiusura della caccia al 30 dicembre 2024 in considerazione della vulnerabilità che contraddistingue la specie nei periodi di maggiore avversità climatica;
- chiusura della caccia al tordo bottaccio, tordo sassello al 12 gennaio 2025 ed alla cesena al 30 gennaio 2025; l’ISPRA ritiene accettabile sul piano tecnico la data di chiusura alle tre specie al 9 gennaio 2025;
- per quanto riguarda i lagomorfi (lepre comune, coniglio selvatico), per una corretta gestione venatoria della specie la stagione venatoria non dovrebbe essere consentita prima dell’inizio di ottobre 2024 per non interferire con il termine della stagione riproduttiva;
- per la specie volpe la stagione di caccia dovrebbe essere posticipata al 2 ottobre 2024, in coincidenza con l’apertura generale della stagione venatoria;
- per quanto riguarda la minilepre, trattandosi di *taxon* alloctono per il Piemonte, non vi sono i presupposti per un suo inserimento nell’elenco delle specie cacciabili;
- in merito alla moretta il prelievo nei confronti di questa specie non deve essere esercitato all’interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi del decreto del Ministro dell’Ambiente del 17/01/2007;
- in merito al prelievo del cinghiale, raccomanda di limitare il periodo del prelievo per la caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata e girata) ai limiti previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera d) della legge n. 157/1992.

Preso atto della nota prot. n. 9912 del 22 aprile 2024 con la quale il Comitato Tecnico faunistico Venatorio Nazionale ha espresso parere favorevole sul calendario venatorio per la stagione 2024/2025 nei termini di seguito riportati:

- parere favorevole per le specie allodola, fischione, marzaiola, beccaccino, moretta, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia e pernice rossa, lepre, coniglio selvatico, minilepre e volpe in quanto in linea con il dettato dell’articolo 18 della legge n. 157/1992;
- parere favorevole, in quanto in linea con le previsioni normative e le indicazioni ISPRA, per il prelievo in selezione degli ungulati selvatici camoscio alpino, cervo, muflone, daino, capriolo e cinghiale nonché il prelievo selettivo ai galliformi alpini;
- parere favorevole, formulando la raccomandazione di riportare nel provvedimento deliberativo di approvazione del calendario venatorio, motivazioni idonee a giustificare i periodi di caccia indicati per le specie germano reale, gallinella d’acqua, folaga, alzavola, codone, canapiglia, quaglia, fagiano, tordo sassello, tordo bottaccio, cesena, beccaccia, starna e colombaccio.

Dato atto, a tale proposito, che, quale esito istruttorio della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, risulta che per giurisprudenza costante (sentenza

n. 02443/2011 del TAR Lazio, sentenza n. 01508/2011 del TAR Veneto, sentenza n.00982/2020 del TAR Calabria, sentenza n. 00698/2020 del TAR Toscana) è possibile discostarsi dalle indicazioni fornite dall'Istituto purché siano motivate adeguatamente le scelte difformi.

Dato atto, inoltre, che il sopra citato Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura":

- avendo attentamente valutato i contenuti del sopra richiamato parere dell'Istituto, in parte li ha recepiti nella stesura finale e per quanto non recepito, al fine di contro dedurre alle osservazioni e alle indicazioni fornite dall'ISPRA, ha redatto una relazione tecnica (allegato C), conservata agli atti del medesimo Settore e che motiva con rigore scientifico le scelte effettuate in difformità.

- analogamente, in merito alle raccomandazioni formulate dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, ha fornito, nella medesima relazione tecnica, motivazioni idonee a giustificare i periodi di caccia indicati per le specie germano reale, gallinella d'acqua, folaga, alzavola, codone, canapiglia, quaglia, fagiano, tordo sassello, tordo bottaccio, cesena, beccaccia, starna e colombaccio.

Preso atto che, con nota n. 13415 del 25 febbraio 2020 inviata ai Servizi Caccia e Pesca di tutte le Regioni, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

ha evidenziato come ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), del D.lgs n. 152/2006, i Piani faunistico-venatori debbano essere assoggettati a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e contestuale Valutazione d'incidenza (VincA) per assicurare la compatibilità dell'attuazione delle previsioni di tale pianificazione con i siti Natura 2000 ed i relativi obiettivi di conservazione, segnalando altresì che tale adempimento era stato ribadito dalle "Linee Guida nazionali per la valutazione d'incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4", approvate con l'Intesa del 28 novembre 2019 adottata in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra Stato e Regioni;

ha inoltre affermato che "qualora i calendari venatori regionali discendano da strumenti pianificatori non sottoposti a procedura integrata VAS-VIncA e/o in assenza di obiettivi e misure di conservazione sito specifiche che forniscono indicazioni al riguardo della loro coerenza con le finalità di conservazione dei siti Natura 2000, risulta necessario provvedere ad una verifica del contenuto degli stessi, coerentemente a quanto previsto dall'art. 6.3 della direttiva Habitat", verifica che, secondo la nota del MATTM, può essere condotta attivando la fase di screening di incidenza, mediante la compilazione dell'apposito format allegato alle suddette Linee Guida nazionali da parte del proponente e la conseguente valutazione da parte dell'Autorità regionale per la VincA.

Dato atto che:

a tal fine, il Settore regionale "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", sebbene le disposizioni del redigendo Calendario venatorio contengano, nell'allegato B, punto 7 "Attività venatoria nelle aree della Rete Natura 2000 (Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CEE "Uccelli")", specifici riferimenti alla normativa di tutela per la rete Natura 2000, con nota n. prot. 6989 del 22 marzo 2024 ha ritenuto di rivolgere al Settore "Biodiversità e aree naturali" della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, quale Autorità regionale per la VincA, istanza per lo screening di incidenza della proposta di Calendario venatorio per la stagione 2024-2025;

con successiva nota prot. n. 61870 del 03 aprile 2024 il Settore "Biodiversità e aree naturali" ha avviato il procedimento ai sensi del D.P.R. 357/1997 e dell'articolo 43 delle legge regionale 19/2009;

con successiva e-mail del 2 maggio 2024, il sopra citato Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e



acquicoltura” ha inviato una proposta di calendario venatorio aggiornata ai sensi del parere ISPRA;

con determinazione dirigenziale n. 369/A1601C/2024 del 17 maggio 2024, dato atto che nei siti della rete Natura 2000 presenti sul territorio piemontese (10 Siti di Importanza Comunitaria -SIC-, 124 Zone Speciali di Conservazione -ZSC- e 51 Zone di Protezione Speciale -ZPS-) operano già le Misure di Conservazione approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014, così come modificata dalle D.G.R. n. 22- 368 del 29 settembre 2014, n. 17-2814 del 18 gennaio 2016, n. 24-2976 del 29 febbraio 2016 e D.G.R. n. 1- 1903 del 4/09/2020 nonché plurime Misure di Conservazione sito-specifiche e Piani di gestione vigenti relativi ai singoli siti individuati, è stato concluso positivamente lo Screening d’incidenza, senza necessità di procedere a valutazione appropriata, della proposta di Calendario venatorio della Regione Piemonte per la stagione venatoria 2024-2025;

il medesimo provvedimento evidenzia come, in conformità a quanto previsto dalle “Linee Guida nazionali per la valutazione d’incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4”, approvate con l’intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 novembre 2019, la proposta di calendario venatorio 2024-2025 “può considerarsi compatibile con la conservazione delle specie e habitat tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE Habitat e dalla Direttiva 147/2009/CEE Uccelli e con gli obiettivi di conservazione dei siti facenti parte della rete Natura 2000”.

Richiamato che l’Ordinanza 2/2024 del 10 maggio 2024 del Commissario straordinario alla Peste suina:

- per la zona di restrizione II (PSA), all’articolo 3, comma 1, lettera a), punto vii), stabilisce che nella zona di restrizione II è vietata l’attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di 3 operatori) di qualsiasi tipologia e l’attività venatoria nei confronti della specie cinghiale. Sono consentite le altre forme di caccia. Le attività di addestramento venatorie della specie cinghiale per i cani da caccia, sono consentite nel rispetto del protocollo di biosicurezza di cui all’allegato n. 4 alla presente ordinanza ad eccezione delle aree individuate come “Distretti suinicoli”. L’attività venatoria può essere svolta con non più di 3 cani contemporaneamente per cacciatori o gruppo di cacciatori;

- per la zona di restrizione, all’articolo 4 comma 1, lettera a), dispone che:

- ii) l’attività venatoria dovrà essere regolamentata in base alla situazione epidemiologica verso i suini selvatici finalizzata all’eliminazione del maggior numero di capi possibile e dovrà essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all’allegato 1 alla sopra citata Ordinanza;
- iv) sono consentite altre forme di caccia, nonché l’utilizzo di cani da caccia in attività di addestramento ed in attività venatoria.

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 5/2018, il calendario venatorio relativo all’intero territorio regionale per la stagione 2024-2025 e le istruzioni operative supplementari al predetto calendario venatorio, di cui rispettivamente all’allegato A ed all’allegato B, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- stabilire che ogni richiamo alle disposizioni del calendario venatorio contenuto nei precedenti provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, deve intendersi come riferito alle disposizioni del calendario venatorio approvato con la presente deliberazione;

- stabilire che eventuali aggiornamenti sull’applicabilità delle disposizioni del calendario venatorio regionale 2024-2025, nelle zone di restrizione, saranno oggetto di successivi provvedimenti, conseguenti all’evolversi



della situazione legata all'emergenza della Peste Suina Africana (PSA) e alle prescrizioni da parte degli organismi statali e del Commissario straordinario.

Ritenuto, altresì, di demandare al Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" di provvedere, a fini informativi, alla pubblicazione del calendario venatorio e delle istruzioni operative supplementari sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nella Sezione ad essi dedicata.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

- di approvare, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 5/2018, il calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2024-2025 e le istruzioni operative supplementari al predetto calendario venatorio, di cui rispettivamente all'allegato A ed all'allegato B, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, dando atto della relazione tecnica, di cui all'allegato C, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, elaborata al fine di fornire debito riscontro all'ISPRA ed al Comitato tecnico faunistico nazionale, come in premessa descritto;

- di stabilire che ogni richiamo alle disposizioni del calendario venatorio contenuto nei precedenti provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, deve intendersi come riferito alle disposizioni del calendario venatorio approvato con la presente deliberazione;

- di stabilire che eventuali aggiornamenti sull'applicabilità delle disposizioni del calendario venatorio regionale 2024-2025 nelle zone di restrizione, potranno essere oggetto di successivi provvedimenti, conseguenti all'evolversi della situazione legata all'emergenza della Peste Suina Africana (PSA) e alle prescrizioni da parte degli organismi statali e del Commissario straordinario;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", di provvedere, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 157/1992, alla pubblicazione, a fini informativi, del calendario venatorio e delle istruzioni operative supplementari sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nella Sezione ad essi dedicata;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione, escluso l'Allegato C, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-8636-2024-All\_1-ALLEGATO\_A)22.05.2024.pdf
2. DGR-8636-2024-All\_2-ALLEGATO\_B)\_22.05.2024.pdf
3. DGR-8636-2024-All\_3-Allegato\_C\_22.05.2024calendario\_venatorio\_2024\_2025.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento